

La carica di sindaco in un Comune sopra i 20.000 abitanti è incompatibile con quella di parlamentare. Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2013

di Nicola Dessì

Parole chiave: Incompatibilità, Cariche elettive, Pubblici uffici

Riferimenti normativi: Artt. 3; 51; 67; 97 Cost.. Artt. 63 e 70 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali). Art. 7, co. 1, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati). Art. 5 d. lgs. 2 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica). Artt. 1, 2, 3, 4 legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari).

Massima: Il Testo unico degli Enti locali, oltre a prevedere la decadenza del sindaco nei Comuni sopra i 20.000 abitanti al momento dell'accettazione della candidatura a parlamentare, è incostituzionale nella parte in cui non prevede, in via generale, l'incompatibilità fra le due cariche. In assenza di tale previsione, infatti, la legge si limita a disciplinare il caso in cui il sindaco venga eletto prima dell'elezione al Parlamento, ma non il caso in cui venga eletto successivamente.

La sentenza decide alcune questioni di legittimità costituzionale, promosse in via incidentale dal Tribunale di Napoli, nei confronti dell'art. 63 del Testo unico degli Enti locali. La questione è stata ritenuta fondata dalla Corte, che ha deciso con una sentenza di illegittimità parziale della disposizione impugnata.

L'art. 63 del Testo unico degli Enti locali, che disciplina i casi in cui non possono essere ricoperte cariche politiche negli Enti locali, non menziona l'incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco nei Comuni sopra i 20.000 abitanti. La disposizione impugnata è costituzionalmente illegittima.

Va premesso, in materia di ineleggibilità, che l'art. 7, co. 1, lett. c) del D.P.R. n. 361/1957 (legge elettorale per la Camera dei Deputati) sancisce l'ineleggibilità dei sindaci dei Comuni sopra i 20.000 abitanti; quest'ultima disposizione è stata estesa al Senato della Repubblica dall'art. 5 del d. lgs. n. 533/1993. In presenza di una simile disciplina, la Corte, con la sentenza n. 277/2011, aveva ritenuto illegittimi gli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. n. 60/1953, in tema di incompatibilità parlamentari, in quanto le disposizioni in questione non prevedevano un regime generale di incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco nei grandi Comuni. Se la legge prevede un'ipotesi di ineleggibilità, non è ragionevole che, per la stessa ipotesi, non sia prevista anche l'incompatibilità.

La Corte, qui, esamina la questione relativa all'art. 63 del Testo unico degli Enti locali. Nel Testo unico non è disciplinata, in via generale, l'incompatibilità fra il ruolo di parlamentare e quello di Sindaco di un grande Comune. L'art. 62, infatti, si limita a prevedere la decadenza per chi, mentre già ricopre il ruolo di sindaco, accetta la candidatura al Parlamento. Non riguarda, dunque, il caso in cui il parlamentare si trova a conseguire la carica di sindaco contemporaneamente, o

successivamente, rispetto al momento della candidatura al Parlamento. La Corte nota in proposito che, poiché – in virtù di un principio generale ribadito dalla stessa Corte – le norme in materia di elettorato passivo devono essere di stretta interpretazione, la disposizione di cui all'art. 62 non può essere estesa ad altre, distinte, fattispecie.

Secondo la Corte, è irragionevole che, nel Testo unico degli Enti locali, sia prevista un'ipotesi di ineleggibilità per chi venga eletto sindaco prima di essere candidato al Parlamento, e non sia prevista analogha incompatibilità per chi venga eletto sindaco dopo essere stato candidato, ed eletto, al Parlamento. "La sussistenza di un'identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di parlamentare nazionale e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti – in assenza di un peculiare motivo (enucleabile all'interno delle disposizioni impugnate ovvero nel più ampio sistema in cui esse operano) idoneo ad attribuirne ragionevole giustificazione ed a prescindere dal momento di assunzione delle cariche medesime – porta (stante l'assoluta identità di ratio) alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilità nella norma impugnata".

ND